

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 2638

IN DATA 02-08-2007

Oggetto: Complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi A.S.R.A.B. S.p.A. - sede legale in Via Italia n. 68, 13900 Biella, e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido - Progetto di "Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore. Giudizio di compatibilità ambientale, - Autorizzazione unica per la realizzazione di variante sostanziale all'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.

Impresa: *A.S.R.A.B. S.p.A.*

Stabilimento di Cavaglià (BI), Località Gerbido.

Sede Legale: Via Italia n. 68 - 13900 Biella.

Sede Operativa: Località Gerbido – 13881 Cavaglià (BI).

Codice Impresa: **7393**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Premesso che

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 293 del 25/07/2000 venne espresso il giudizio di compatibilità ambientale comprensivo di autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione ed alla gestione della discarica per la frazione secca residua, sovalli e scarti, frazione organica stabilizzata non reimpiegabile in capo alla A.S.R.A.B. s.p.a. presso località Gerbido del Comune di Cavaglià;

- con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 31/10/05 veniva approvato il Piano di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs 36/03 per la discarica in oggetto; tale provvedimento costituiva anche autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 4/8/99 n. 372 all'epoca vigente con validità 5 anni dalla sua emanazione e ricomprensive le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 258/2000, provvisoria, alla Ditta ASRAB S.p.A., a scaricare, per i motivi citati in premessa, le acque reflue derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli di rifiuti della discarica per rifiuti non pericolosi situata in Cavaglià – località Gerbido – mediante subirrigazione, previo trattamento e passaggio in bacino di fitodepurazione.

- Il gestore del servizio idrico integrato competente, Comuni Riuniti SpA, ha autorizzato lo scarico delle acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia con atto n. 001/06 del 14/07/2005 rilasciato ad A.S.R.A.B. Spa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3499 del 9/9/2005 e n. 5086 del 30/12/2005 è stata aggiornata l'autorizzazione integrata relativamente rispettivamente alle modifiche intervenute nella gestione delle acque di prima pioggia e nella gestione delle acque meteoriche.

Visti

- L'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 12 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. (recante: "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*") - presentata in data 25 agosto 2006, prot. ricezione n. 44886 del 29.08.2007, da "A.S.R.A.B." s.p.a., con sede legale in Via Italia n. 68, 13900 Biella ed operativa in Cavaglià (BI), località Gerbido, per il progetto denominato: "*Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore*", ricompreso nella tipologia n. 8 ("*Discariche per rifiuti speciali già classificati non tossici e non nocivi, ai sensi della Deliberazione 27 Giugno 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982, ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 m³*") dell'Allegato A2 alla L.R. 40/98 citata.

Dato atto che l'istanza in oggetto riguarda impianto parte integrante del Sistema Integrato di gestione di rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale biellese, e che in proposito il Consorzio di Ambito CO.S.R.A.B, con nota n. 354/2006, ns. prot. n. 11417 del 21/2/06, ha comunicato che il medesimo sarebbe rientrato nella programmazione del Consorzio e dichiarava il proprio nulla osta alla sua realizzazione, posizione peraltro confermata in occasione della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi dell'11/07/07.

- le risultanze delle 5 sessioni istruttorie della Conferenza dei Servizi, tenutesi nelle date seguenti: 14.11.2006; 27.11.2006; 11.12.2006; 19.06.2007 e 11.07.2007

Preso atto

delle integrazioni e chiarimenti trasmessi dal Proponente alla Provincia in data 09.05.2007 (prot. ricez. n. 24549 del 09.05.2007);

- delle delucidazioni trasmesse su iniziativa del proponente in data 29.06.2007 (prot. ricez. n. 33795 del 29.06.2007)
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico V.I.A.+ Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nelle riunioni tenutesi nelle seguenti date: 17.10.2007; 27.10.2006; 12.06.2007; 03.07.2007, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della istanza oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;

Tenuto conto che nel periodo di evidenza pubblica del progetto (25.08.2006 – 09.10.2006), non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Viste le risultanze della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi l'11 Luglio 2007 e condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

- Campionamento dei rifiuti:
 1. Durante la fase di coltivazione vengano rispettate le disposizioni contenute nel D.M. 3 agosto 2005 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
 2. Nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento finale, dovrà essere trasmesso a Provincia, ARPA, ASL e Comune, copia aggiornata del Piano di sorveglianza e controllo attualmente approvato, allo scopo di renderlo coerente con le disposizioni intervenute in materia di caratterizzazione e verifica di conformità dei rifiuti (artt. 2, 3, 4, 6 del D.M. 3/8/05).
- Gestione e monitoraggio del bioreattore:
 3. Prima dell'attivazione del bioreattore il proponente dovrà presentare – alla Provincia di Biella ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella - un piano di gestione dell'irrigazione ed un'ipotesi di monitoraggio relativamente a:
 - a quantitativi di acqua effettivamente immessa e valutata attraverso sistemi di misurazione;
 - b battente di percolato;
 - c produzione effettiva e qualità del biogas a diverse profondità all'interno della discarica;
 4. Nel piano di cui al punto precedente dovranno essere indicate anche le misure da adottare in casi di emergenza;
 5. Dovranno essere effettuate prove *in situ* per la determinazione della permeabilità dei rifiuti abbancati, allo scopo di ottimizzare le metodiche di irrigazione;
 6. Al fine di evitare rischi legati alla possibile miscelazione tra il percolato e le acque meteoriche utilizzate per l'irrigazione dei rifiuti, prima dell'immissione all'interno del corpo discarica le due linee di approvvigionamento dovranno essere distinte e non utilizzate contemporaneamente.
 7. Dovrà essere monitorata l'efficienza delle tubazioni di distribuzione delle acque necessarie per l'attivazione dei processi di biodegradazione, apportando le necessarie migliorie nel caso in cui si rivelino inefficienti.
- Monitoraggi Biogas:
 8. Dovranno essere effettuati monitoraggi nei presidi esterni alla discarica con frequenza minima bisettimanale. I dati dovranno essere trasmessi con frequenza mensile agli Enti di Controllo e dovranno essere segnalate immediatamente le situazioni anomale e le attività messe in atto ai fini di un rapido rientro nelle condizioni di normalità.
 9. Dovrà essere garantito lo sfruttamento del biogas mediante i motori endotermici fino a quando questo sia economicamente e tecnicamente possibile, solo a questo punto il biogas residuo potrà essere smaltito in torcia.
- Rumore:
 10. dovranno essere eseguiti dei rilievi fonometrici di verifica in condizione di esercizio delle nuove installazioni. L'esito dei rilievi dovrà essere comunicato anche ad ARPA dipartimento di Biella.
 11. Nel caso che dai risultati delle misure emerga un superamento dei limiti la ditta dovrà porre immediatamente in essere tutte le misure necessarie per rientrare nei suddetti limiti.
 12. Nel caso in cui i motori utilizzati siano diversi da quelli previsti nella relazione presentata la ditta dovrà redigere una nuova relazione di impatto acustico basandosi sui dati relativi alla nuova tipologia di motore.

13. Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei motori (la relazione indica che la piazzola può ospitarne fino a 9), la ditta dovrà presentare apposita documentazione di impatto acustico.
14. Al termine degli abbancamenti, la copertura finale dovrà essere raccordata morfologicamente con l'attigua discarica Cavaglia S.p.A., al fine di costituire un'unica superficie.
15. I profili autorizzati al termine degli assestamenti rappresentano un vincolo assoluto. Qualora la gestione del bioreattore venisse successivamente interrotta per ragioni di ordine tecnico e/o economico, e quindi gli assestamenti reali si rivelassero inferiori a quelli di progetto, il proponente dovrà conseguentemente ridurre i quantitativi di rifiuti abbancati in discarica, allo scopo di garantire – in ogni caso – il rispetto dei profili autorizzati.
16. L'attività di coltivazione, soprattutto la realizzazione del setto di separazione tra le due discariche e le aree contermini, dovrà tener conto dell'attività in corso nella discarica "CAVAGLIA" S.p.A. e garantire, in ogni momento, idonee condizioni di stabilità.
17. L'esercizio dell'attività gestionale definita "bioreattore" è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D. Lgs. 387/03) ed alla piena attuazione delle disposizioni di legge riguardanti la prevenzione incendi, tenuto conto delle modifiche introdotte agli impianti.
18. Qualora vincoli relativi al potere calorifico dei rifiuti abbancati o del loro indice di respirazione impedissero la prosecuzione della coltivazione, il raccordo tra i due impianti dovrà avvenire a quota inferiore, salvaguardando stabilità e corretto ripristino ambientale delle superfici.
19. Allo scopo di garantire idonea umidità dei rifiuti nella gestione a bioreattore, dovrà essere prioritario l'utilizzo di percolato proveniente dalla discarica ASRAB, secondaria quello di acque meteoriche. E' vietato l'utilizzo di acqua di qualsiasi altra provenienza.
20. Qualora il processo di bioreazione venisse interrotto per ragioni tecniche o gestionali, il sistema di gestione del biogas dovrà comunque permanere attivo con la massima capacità di evacuazione fino al ritorno delle condizioni di umidità di partenza. In tale situazione la prevedibile minore entità degli assestamenti impongono una riduzione degli abbancamenti al fine di evitare il superamento della quota assoluta assegnata ad assestamenti avvenuti.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.s. m.m. e i.i., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento, in particolare il D.Lgs. 13-01-2003 n. 36.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico ed Organo Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Vista la Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento n. 2636 del 02/08/2007, fatte proprie le considerazioni ivi contenute che si intendono integralmente richiamate nel presente atto.

Dato atto che il procedimento relativo all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento ai sensi del DPGR 1/R 2006 è già stato avviato presso il gestore del servizio idrico integrato Comuni Riuniti SpA e che non fa parte delle autorizzazioni richieste con l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale richiamata precedentemente; l'approvazione di detto piano è pertanto esplicitamente esclusa dal presente atto.

Vista la mozione approvata dal Consiglio Provinciale di Biella con Deliberazione n. 43 del 23/7/2007 con la quale il Presidente e la Giunta Provinciale si impegnano a valutare con attenzione le rivendicazioni avanzate dal Consiglio Comunale di Cavaglià. Considerato che tali indicazioni non possono in alcun modo influenzare il procedimento in oggetto per il quale la conferenza dei servizi conclusiva dell'11/07/2007, approvata con il provvedimento richiamato precedentemente, ha visto la conclusione dell'iter amministrativo.

Visto il parere fornito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5991/Qdv/DI/V del 1/3/07 sul progetto di ampliamento con gestione a bioreattore della discarica ASRAB, circa l'applicabilità della sottocategoria definita "bioreattore" al progetto oggetto del presente provvedimento.

Visto il parere del Prof. Paolo Scaparone inviato all'Amministrazione scrivente il 19/6/07, prot. n. 31765 del 19/6/07, in seguito alle richieste formulate dal responsabile del

procedimento, circa alcune questioni procedurali emerse nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi.

Vista la Legge 447/95.

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 13-01-2003 n. 36.

Visto il D.Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il D.M. 3/08/2005.

Vista la Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24.

Vista la D.G.R. n. 2 – 4446 del 06.12.1995.

Vista la D.G.R. n. 3 – 4447 del 06.12.1995.

Vista la D.G.R. n. 34 – 8488 del 06.05.1996.

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss. mm. ii.

Vista la D.G.R. 22-12919 del 5/07/2004.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato: *"Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore"*, localizzato in Comune di Cavaglià (BI) reg. Gerbido, presentato da "A.S.R.A.B." S.p.A., corrente in Biella (BI) 13900, Via Italia n. 68 , in quanto:
 - l'intervento non prevede un utilizzo aggiuntivo di suolo, sottosuolo, né l'utilizzo o degrado di vegetazione;
 - allo scopo di attivare la modalità definita bioreattore si rende necessario procedere all'umidificazione dei rifiuti abbancati. A tal scopo verrà ricircolata prioritariamente l'acqua percolata della discarica stessa, eventualmente integrata con quella proveniente dal bacino di raccolta delle acque di dilavamento meteoriche afferente alla discarica. Non è previsto lo sfruttamento di acque sotterranee;

- la viabilità non subirà modifiche rispetto alla situazione odierna e il traffico indotto dall'attività sulle strade di accesso non subirà incrementi significativi dal momento che il numero di viaggi/giorno degli automezzi da e verso la discarica sarà paragonabile a quello attuale;
 - secondo quanto indicato nella relazione di impatto acustico e nelle successive integrazioni che le previsioni di rumorosità legata al funzionamento dei cinque motori endotermici previsti non evidenzia il superamento dei limiti assoluti di immissione ed emissione stabiliti dal piano di classificazione acustica del comune di Cavaglià. Risultano rispettati anche i valori limiti differenziali;
 - lo studio di impatto sanitario relativo al territorio interessato dalla realizzazione dell'opera, condotto con metodi condivisi dalla letteratura nazionale ed internazionale in materia, evidenzia che in riferimento ad agenti chimici, fisici e biologici nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione, non risultano situazioni in grado di modificare le condizioni esistenti e quindi lo stato di salute della popolazione ivi residente;
 - non si ipotizzano condizioni di rischio diverse da quelle già valutate nella autorizzazione in essere. Per quanto concerne il bioreattore, si ritiene che le modalità di monitoraggio e la possibilità di interrompere il processo, consentano di controllare il processo limitando in modo significativo la possibilità di eventi incidentali;
 - la modalità definita bioreattore consente di concentrare la produzione di biogas in un arco temporale ridotto a circa 8 anni e ne consente lo sfruttamento ai fini di produzione di energia elettrica, determinando, al netto dei maggiori oneri per lo smaltimento del percolato, anche un vantaggio per i cittadini in termini di riduzione della tariffa di smaltimento.
 - L'utilizzo di fonti considerate rinnovabili, come il biogas proveniente dalla discarica, allo scopo di produrre energia elettrica, comporta un vantaggio ambientale ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
- 2) Di approvare il Progetto denominato "*Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore*" di modifica sostanziale della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cavaglià, loc. Gerbido, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, quale autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio della variante medesima.
- 3) Di stabilire che il presente provvedimento costituisce approvazione di modifica sostanziale complesso IPPC già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 31/1/05. Il presente atto costituisce nuova Autorizzazione Integrata Ambientale con validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
- autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06.
 - autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06.
 - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria ai sensi del D.lgs 152/06;
- 4) Di stabilire che l'efficacia dei punti 2 e 3 del dispositivo del presente atto è subordinata all'accettazione di idonee garanzie finanziarie, aggiornate in funzione della durata dell'autorizzazione e delle variazioni introdotte alla morfologia della discarica.

- 5) Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6) Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti autorizzativi qualora non in contrasto con il presente atto e con quelle contenute nell'allegato B.
- 7) di dare atto che il dettaglio delle attività di monitoraggio è riportato nell'allegato B1 al presente atto.
- 8) Di stabilire che le informazioni contenute nell'allegato C, richieste dalla DGR 52 – 10035 del 21/07/03, dovranno essere trasmesse al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico.
- 9) Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato nell'allegato D.
- 10) Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato E, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 11) Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto.
- 12) Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto della normativa sui rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 13) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti.
- 14) di stabilire, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 citata, che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto, abbia efficacia per la durata di anni tre dalla data di pubblicazione del presente atto;
- 15) di disporre che il proponente dovrà comunicare al Dipartimento A.R.P.A. di Biella l'inizio ed il termine di lavori, al fine di permettere ai medesimi il controllo delle prescrizioni nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 L.R.40/98 e ss.mm.ii.

- 16) di disporre che il proponente dovrà trasmettere al Dipartimento A.R.P.A. di Biella, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale allegata all'istanza (comprensiva altresì delle integrazioni, chiarimenti e precisazioni successivi) ed integrate dalle indicazioni e prescrizioni risultanti dall'istruttoria e contenute nel presente provvedimento.
- 17) Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
- 18) di trasmettere copia semplice del presente atto al proponente, rendendone comunque disponibile copia conforme a suo eventuale beneficio;
- 19) di trasmettere copia del presente atto a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 citata, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione, agli organi di controllo ed ai soggetti di cui all'art. 5) comma 19 della D.G.R. 3-4447/95 per opportuna conoscenza (ove già non ricompresi nel novero di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 citata in precedenza);
- 20) di trasmettere copia conforme (cfr. nota Regione Piemonte - Servizio V.I.A. n. 403/22 del 13.01.2004; prot. ricez. Prov. Biella n. 4249 del 21.01.2004) del presente atto alla Regione Piemonte - Assessorato all'Ambiente, Servizio V.I.A., Via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed
Agricoltura
Dott. Giorgio Saracco

Publicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal al

.....

Addi

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

Oggetto:	<u>Complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi A.S.R.A.B. S.p.A. - sede legale in Via Italia n. 68, 13900 Biella, e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido - Progetto di "Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore. Giudizio di compatibilità ambientale, - Autorizzazione unica per la realizzazione di variante sostanziale all'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.</u>
-----------------	---

<u>DATI ANAGRAFICI</u>			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione A.S.R.A.B. S.p.A.			
Partita IVA n. 01929160024		Codice fiscale n. 01929160024	
Ragione sociale del soggetto gestore: A.S.R.A.B. S.p.A.			
Partita IVA n. 01929160024		Codice fiscale n. 01929160024	
Responsabile Tecnico Ing. Massimo Degasperis			
Sede legale:			
Provincia: Biella			
Comune: Biella			
Località: ==			
Indirizzo: via Italia n. 68			
Sede operativa:			
Identificativo impianto: ==			
Provincia: Biella			
Comune: Biella			
Località: ==			
Indirizzo: Via Italia 68			
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==			
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono) 1) Nord 5025600,606, Est 431092,104 ; 2) Nord 5025494,387, Est 431019,178 ; 3) Nord 5025572,463, Est 430875,538 ; 4) Nord 5025688,451, Est 430875,162.			
Particelle catastali: Foglio 27, particelle 148 (parte), 155 (parte), 156 (parte), 157 (parte).			
<u>DATI TECNICO-GESTIONALI</u>			
Categoria discarica 1:		1 ^ categoria	<i>Categoria discarica ai sensi della D.C.1 27 luglio 1984 e della LR 59/95. <u>Dato storico non in vigore.</u></i>
Categoria discarica 2		Discarica per rifiuti non pericolosi	Categoria discarica ai sensi del D. Lgs. 13/01/03 n. 36.
Conto proprio	X	Conto terzi	
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:			
15 01 01	imballaggi in carta e cartone		
15 01 02	imballaggi in plastica;		
15 01 03	imballaggi in legno;		
15 01 04	imballaggi metallici;		

15 01 06	imballaggi in materiali misti;	
15 01 09	imballaggi in materia tessile;	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata;	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi;	
19 12 01	carta e cartone;	
19 12 03	metalli non ferrosi;	
19 12 04	plastica e gomma;	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	
19 12 08	prodotti tessili;	
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti);	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;	
20 03 03	residui della pulizia stradale;	
Tipo di rifiuto:	Tal quale, preselezionato, stabilizzato.	
Capacità totale	645.000 m ³	E' riferita all'insieme dei provvedimenti autorizzativi assunti. E' espressa in termini di volume di discarica al netto della copertura.
Capacità autorizzata	95.000 m ³	E' quella desunta dal provvedimento autorizzativo di riferimento. E' espressa in termini di volume di discarica al netto della copertura.
Scadenza autorizzazione		5 anni dall'emanazione

Oggetto:	<u>Complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi A.S.R.A.B. S.p.A. - sede legale in Via Italia n. 68, 13900 Biella, e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido - Progetto di "Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore. Giudizio di compatibilità ambientale, - Autorizzazione unica per la realizzazione di variante sostanziale all'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.</u>
-----------------	---

Prescrizioni all'attività di smaltimento rifiuti.

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza.

1. Sono confermate le prescrizioni assegnate con i precedenti provvedimenti autorizzativi qualora non in contrasto con il presente atto;
- Campionamento dei rifiuti:
 2. Durante la fase di coltivazione vengano rispettate le disposizioni contenute nel D.M. 3 agosto 2005 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
 3. Nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento finale, dovrà essere trasmesso a Provincia, ARPA, ASL e Comune, copia aggiornata del Piano di sorveglianza e controllo attualmente approvato, allo scopo di renderlo coerente con le disposizioni intervenute in materia di caratterizzazione e verifica di conformità dei rifiuti (artt. 2, 3, 4, 6 del D.M. 3/8/05).
- Gestione e monitoraggio del bioreattore:
 4. Prima dell'attivazione del bioreattore il proponente dovrà presentare – alla Provincia di Biella ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella - un piano di gestione dell'irrigazione ed un'ipotesi di monitoraggio relativamente a:
 - a quantitativi di acqua effettivamente immessa e valutata attraverso sistemi di misurazione;
 - b battente di percolato;
 - c produzione effettiva e qualità del biogas a diverse profondità all'interno della discarica;
 5. Nel piano di cui al punto precedente dovranno essere indicate anche le misure da adottare in casi di emergenza;
 6. Dovranno essere effettuate prove *in situ* per la determinazione della permeabilità dei rifiuti abbancati, allo scopo di ottimizzare le metodiche di irrigazione;
 7. Al fine di evitare rischi legati alla possibile miscelazione tra il percolato e le acque meteoriche utilizzate per l'irrigazione dei rifiuti, prima dell'immissione all'interno del corpo discarica le due linee di approvvigionamento dovranno essere distinte e non utilizzate contemporaneamente.
 8. Dovrà essere monitorata l'efficienza delle tubazioni di distribuzione delle acque necessarie per l'attivazione dei processi di biodegradazione, apportando le necessarie migliorie nel caso in cui si rivelino inefficienti.
- Monitoraggi Biogas:
 9. Dovranno essere effettuati monitoraggi nei presidi di controllo della discarica denominati MA e PM con frequenza minima settimanale. I dati dovranno essere trasmessi con frequenza mensile agli Enti di Controllo e dovranno essere segnalate immediatamente le situazioni anomale e le attività messe in atto ai fini di un rapido rientro nelle condizioni di normalità.

10. Dovrà essere garantito lo sfruttamento del biogas mediante i motori endotermici fino a quando questo sia economicamente e tecnicamente possibile, solo a questo punto il biogas residuo potrà essere smaltito in torcia.

• Rumore:

11. dovranno essere eseguiti dei rilievi fonometrici di verifica in condizione di esercizio delle nuove installazioni. L'esito dei rilievi dovrà essere comunicato anche ad ARPA dipartimento di Biella.

12. Nel caso che dai risultati delle misure emerga un superamento dei limiti la ditta dovrà porre immediatamente in essere tutte le misure necessarie per rientrare nei suddetti limiti.

13. Nel caso in cui i motori utilizzati siano diversi da quelli previsti nella relazione presentata la ditta dovrà redigere una nuova relazione di impatto acustico basandosi sui dati relativi alla nuova tipologia di motore.

14. Nel caso in cui dovesse aumentare il numero dei motori (la relazione indica che la piazzola può ospitarne fino a 9), la ditta dovrà presentare apposita documentazione di impatto acustico.

15. Al termine degli abbancamenti, la copertura finale dovrà essere raccordata morfologicamente con l'attigua discarica Cavaglia S.p.A., al fine di costituire un'unica superficie.

16. i profili autorizzati al termine degli assestamenti rappresentano un vincolo assoluto. Qualora la gestione del bioreattore venisse successivamente interrotta per ragioni di ordine tecnico e/o economico, e quindi gli assestamenti reali si rivelassero inferiori a quelli di progetto, il proponente dovrà conseguentemente ridurre i quantitativi di rifiuti abbancati in discarica, allo scopo di garantire – in ogni caso – il rispetto dei profili autorizzati.

17. l'attività di coltivazione, soprattutto la realizzazione del setto di separazione tra le due discariche e le aree contermini, dovrà tener conto dell'attività in corso nella discarica "CAVAGLIA" S.p.A. e garantire, in ogni momento, idonee condizioni di stabilità.

18. l'esercizio dell'attività gestionale definita "bioreattore" è subordinata al conseguimento dell'autorizzazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D. Lgs. 387/03) ed alla piena attuazione delle disposizioni di legge riguardanti la prevenzione incendi, tenuto conto delle modifiche introdotte agli impianti.

19. Qualora vincoli relativi al potere calorifico dei rifiuti abbancati o del loro indice di respirazione impedissero la prosecuzione della coltivazione, il raccordo tra i due impianti dovrà avvenire a quota inferiore, salvaguardando stabilità e corretto ripristino ambientale delle superfici.

20. Allo scopo di garantire idonea umidità dei rifiuti nella gestione a bioreattore, dovrà essere prioritario l'utilizzo di percolato proveniente dalla discarica ASRAB, secondario quello di acque meteoriche. E' vietato l'utilizzo di acqua di qualsiasi altra provenienza.

21. Qualora il processo di bioreazione venisse interrotto per ragioni tecniche o gestionali, il sistema di gestione del biogas dovrà comunque permanere attivo con la massima capacità di evacuazione fino al ritorno delle condizioni di umidità di partenza. In tale situazione la prevedibile minore entità degli assestamenti impongono una riduzione degli abbancamenti al fine di evitare il superamento della quota assoluta assegnata ad assestamenti avvenuti.

ALLEGATO B (Pagine: 3)

22. l'accesso alla testa dei piezometri preposti al monitoraggio del biogas e posti all'esterno della discarica, dovrà essere protetto con idonea chiusura che ne permetta l'utilizzo soltanto a personale autorizzato.

Oggetto:	<u>Complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi A.S.R.A.B. S.p.A. - sede legale in Via Italia n. 68, 13900 Biella, e sede operativa in Cavaaglià (BI), Località Gerbido - Progetto di "Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore. Giudizio di compatibilità ambientale, - Autorizzazione unica per la realizzazione di variante sostanziale all'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.</u>
-----------------	--

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO (ALLEGATO B Determinazione Dirigenziale n. 259 del 31/1/2005, PRESCRIZIONI 15 e 16)

Tabella 1 - Matrici, parametri e periodicità

Matrice ambientale	Parametri	Periodicità gestione operativa	Periodicità gestione post-operativa
FALDA	misura livelli	mensile	semestrale
	analisi: pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossidabilità secondo Kubel, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fe, Mn, Cu, Cd, Cr totale, Hg, Ni, Pb, Zn, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Composti organoalogenati (compresi i metaboliti), Solventi organici aromatici, Solventi clorurati	bimestrale (come da prescrizioni autorizzative DGP 293/2000)	semestrale
	analisi: BOD5, TOC, Fluoruri, IPA, Mg, Cianuri, Fenoli, Pesticidi, Solventi organici azotati, As, CrVI	annuale	annuale
PERCOLATO	quantità prodotta	mensile	semestrale
	analisi: pH, conducibilità, Cloruri, Fluoruri, Solfati, Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Hg, Ni, Pb, Zn, Fosforo, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fenoli totali, Solventi clorurati, Solventi organici aromatici, Pesticidi clorurati, Pesticidi	trimestrale	semestrale

ALLEGATO B 1 (Pagine: 3)

	azotofosforati		
ACQUE DI SCARICO (a monte del conferimento in tronco fognario)	Sostanze indicate nella Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. scarichi in corpi idrici superficiali . Sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 per cui esiste il divieto di scarico diverse da quelle di tab. 3	trimestrale	semestrale
	analisi: Ca, Na, K, Mg	Semestrale (come da piano di sorveglianza e controllo)	semestrale
BIOGAS (collettore)	quantità prodotta	Mensile (prescrizione specifica)	semestrale
	analisi: CH4, CO2, O2	mensile	semestrale
	analisi: H2S, NH3, mercaptani	mensile	semestrale
BIOGAS piezometri di controllo MA 1-10 PM 1-6	analisi: CH4, CO2, O2	Settimanale (fatta eccezione per prescrizioni più restrittive in capo a Cavaglià S.p.A. sui medesimi pozzi)	bimestrale
ARIA	analisi: CH4, idrocarburi non metanici, mercaptani, NH3, H2S, polveri	mensile	semestrale (escluse polveri)
	rilevamento unità odorimetriche (come da prescrizioni autorizzative DGP 293/2000)	semestrale	semestrale
DATI METEOROLOGICI	Precipitazioni, Temperatura, Direzione e Velocità vento, Evaporazione, Umidità atmosferica, Pressione	giornaliera	mensile (riepilogo dei dati giornalieri)
MORFOLOGIA	Struttura e composizione della discarica	trimestrale (come da piano di sorveglianza e controllo)	----
	Assestamenti	trimestrale	semestrale per 3 anni e poi annuale

Tabella 2 - Scadenze per l'esecuzione dei controlli

Periodicità	Scadenza per l'esecuzione dei controlli
settimanale	Entro la fine di ogni settimana
mensile	entro la fine di ogni mese
bimestrale	31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre
trimestrale	31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre
semestrale	30 giugno, 31 dicembre

Oggetto: Complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi A.S.R.A.B. S.p.A. - sede legale in Via Italia n. 68, 13900 Biella, e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido - Progetto di "Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore. Giudizio di compatibilità ambientale, - Autorizzazione unica per la realizzazione di variante sostanziale all'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
<u>Periodo di competenza</u>	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Provenienza rifiuto</u>	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per RU), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per le altre discariche	
<u>Quantità ritirata</u>	Numero		Tonnellate
<u>Caratteristiche dei rifiuti smaltiti</u> (elenco per codice di identificazione)			
<u>Volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle</u>	Numero		Metri cubi
<u>Capacità residua</u>	Numero		Metri cubi
<u>Data capacità residua</u>	Data		Data in cui è stata rilevata la capacità residua
<u>Previsione esaurimento</u>	Data		Data di previsione esaurimento.
<u>Estrazione forzata biogas</u>	Selezione da elenco	Si/No	

ALLEGATO C (Pagine: 3)

<u>Biogas prodotto</u>	Numero		Quantità di biogas prodotto (mc)
<u>Biogas estratto</u>	Numero		Quantità di biogas estratto (mc)
Recupero energetico biogas	Selezione da elenco	Si/No	
Utilizzo biogas	Selezione da elenco	Termico, elettrico, cogenerazione, purificazione per produzione metano	
Drenaggio e captazione percolati	Selezione da elenco	Si/No	
Percolato prodotto	Numero		Quantità di percolato prodotto (mc)
Percolato estratto	Numero		Quantità di percolato estratto (mc)
Trattamento percolato in sito	Selezione da elenco	Si/No	
<u>Data esaurimento</u>	Data		
Inizio post - gestione	Data		Inizio fase post - gestione
Fine post - gestione	Data		Fine fase post - gestione
Estrazione forzata biogas post - gestione	Selezione da elenco	Si / No	
Biogas estratto (post - gestione)	Numero		Quantità di biogas estratto (mc)
Recupero energetico biogas post - gestione	Selezione da elenco	Si / No	
Utilizzo biogas post - gestione	Selezione da elenco	Termico, elettrico, cogenerazione, purificazione per produzione metano	
Drenaggio e captazione percolati (post - gestione)	Selezione da elenco	Si/No	
Percolato estratto (Post - gestione)	Numero		Quantità di percolato estratto (mc)
Trattamento percolato in sito (Post - gestione)	Selezione da elenco	Si/No	

ALLEGATO C (Pagine: 3)

Utilizzo del biostabilizzato	Selezione da elenco	Si/No	
Tipo utilizzo	Selezione da elenco	Copertura finale, infrastrato	Tipo di utilizzo del biostabilizzato
Quantità biostabilizzato	Numero		Quantità biostabilizzato utilizzato, è possibile associare un valore in tonnellate ad ogni utilizzo.

Oggetto:	<u>Complesso IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi A.S.R.A.B. S.p.A. - sede legale in Via Italia n. 68, 13900 Biella, e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido - Progetto di "Rimodellamento discarica A.S.R.A.B. con gestione a bioreattore. Giudizio di compatibilità ambientale, - Autorizzazione unica per la realizzazione di variante sostanziale all'impianto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06.</u>
-----------------	---

Prescrizioni relative allo scarico delle acque meteoriche

1. Le acque meteoriche conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico stabiliti nel rispetto dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/06, salvo ulteriori limiti imposti dal Gestore del servizio idrico integrato Comuni Riuniti nella propria autorizzazione;
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

Termine di messa a regime dell'impianto:

Il termine per la messa a regime dell'impianto di cogenerazione è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto stesso.

L'Impresa dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto.

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

Per il punto di emissione E1 si prescrivono autocontrolli a frequenza biennale.

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione definiti nel presente atto.
2. I valori limite fissati nello schema delle emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
3. Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
5. L'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati per le emissioni in atmosfera afferenti ad esso.
6. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici sia in concomitanza della messa a regime degli impianti sia per quelli inerenti agli autocontrolli periodici
7. L'Azienda dovrà provvedere a trasmettere, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, i risultati dei campionamenti effettuati sia in concomitanza della messa a regime degli impianti sia quelli inerenti agli autocontrolli periodici.
8. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

9. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
10. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
11. Al punto di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
12. Al termine del periodo di attività dell'impianto di produzione di energia elettrica costituito da un massimo di 5 motori a 12 cilindri a V, alimentati a biogas, della potenzialità pari a 300 kW cadauno, accoppiati a generatori sincroni di energia elettrica previsti per funzionare in parallelo alla frequenza di rete di 50 Hz, che dovrebbe avvenire dopo otto anni dall'attivazione dello stesso, l'Azienda dovrà provvedere al ripristino del sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Combustione Biogas tramite motori (potenza complessiva dei 5 motori sarà pari a 3,75 MWt)	6500*	24	continua	350° circa	Polveri totali	10	0,065	13	0,60	Catalizzatore ossidante
						NO _x (come NO ₂)	450	2,925			
						CO	500	3,250			
						carbonio organico totale (COT)	100**	0,650			
						Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	10	0,065			
						HF	2	0,013			

*) Portata di picco con il funzionamento di 5 motori.

**) Il valore limite di emissione per il carbonio organico totale posto pari a 100 mg/Nmc è da ritenersi riferito esclusivamente alle fasi di esercizio dell'impianto con potenzialità superiore ai 3 MW (cioè durante le fasi con 5 motori attivi), nei restanti casi tale limite dovrà ritenersi derogato fino al valore di 150 mg/Nmc (da 2 a 4 motori attivi)

NB Tutti i valori limite riportati nella presente tabella sono riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nei fumi anidri pari al 5%